



Roma, 6 settembre 2023

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 15

**Oggetto: Entrata in vigore della riforma dello sport – Lavoro sportivo –
Le nuove disposizioni in vigore dal 1° luglio 2023 – D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021
modificato, da ultimo, con il D. Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023.**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 23-2023 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 23 -2023

**Oggetto: Entrata in vigore della riforma dello sport – Lavoro sportivo –
Le nuove disposizioni in vigore dal 1° luglio 2023 – D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021
modificato, da ultimo, con il D. Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023.**

Con il 1° luglio 2023 sono entrate in vigore le disposizioni, così come previsto dalla riforma dello sport, recate dal D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, nel testo modificato dal D. Lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022, dall'art. 16 del D. L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla Legge n. 14/2023, dall'art. 41 del D. L. n. 75 del 22 giugno 2023, convertito dalla Legge n.12/2023 e dall'art. 1 del D. Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2023.

Si riassume, di seguito, la nuova disciplina recata dal Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, così come modificata dai successivi Decreti integrativi e correttivi sopra riportati.

Assumono particolare rilevanza le disposizioni relative alla disciplina del lavoro sportivo nell'area dello sport dilettantistico, recate dagli articoli 25 e seguenti, di cui si tratterà, in avanti, in modo dettagliato.

In ordine ai precedenti articoli è opportuno ricordare quanto segue:

L'art. 6 – Forma giuridica - stabilisce – **comma 1**- che le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere la forma di ASD priva di personalità giuridica e di ASD con personalità giuridica di diritto privato nonché la forma di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI del Codice Civile; inoltre, sono enti sportivi dilettantistici anche gli enti del Terzo Settore costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 177, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RNASD) di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 39/2021 e successive modificazioni. Agli enti del TS iscritti sia al RUNTS sia al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche – RNASD - si applicano – **comma 2** - le disposizioni dello stesso Decreto limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata.

Il **comma 3** stabilisce che gli enti sportivi dilettantistici si affiliano alle Federazioni Sportive Nazionali – FSN –, alle Discipline Sportive Associate – DSA – e agli Enti di Promozione Sportiva – EPS – anche paralimpici.

L'art. 7 – Atto costitutivo e statuto -dispone in ordine al contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto nei quali devono essere previsti – **comma 1** -, tra l'altro, la denominazione, l'oggetto sociale con specifico riferimento - *lett. b)* - , **all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione, l'assenza del fine di lucro**, le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'obbligo di redazione dei rendiconti economici-finanziari e l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio residuo in caso di scioglimento della ASD/SSD. Le SSD sono disciplinate dalle disposizioni del Codice Civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata; rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili. Agli enti che siano stati costituiti per

il perseguimento delle finalità previste dal Codice del Terzo Settore – **comma 1-bis**, assumendone la qualifica e siano iscritti al RUNT, non è richiesto il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica. Ne consegue che l'ente con la doppia qualifica di ente del Terzo Settore e di ente sportivo dilettantistico può esercitare più attività in via principale rispetto a quella di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche prevista per gli enti sportivi dilettantistici.

Il successivo **comma 1-ter** prevede che le Società Sportive Dilettantistiche sono disciplinate dalle norme del Codice Civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata, mentre rimangono escluse le norme riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 8, commi 3 e 4-bis e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

Con il **comma 1-quater** inserito con l'art. 1 del D. Lgs. n. 120/2023, è previsto che la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1, rende inammissibili le richieste di iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RNASD) e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Gli statuti dovranno essere uniformati alle disposizioni **rilevanti entro il 31 dicembre 2023. E' consigliabile ripetere nello statuto l'esatta formulazione della norma recata dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2021.**

E' stato, poi, inserito, **l'art. 7-bis – Locali utilizzati** – che prevede che le sedi delle ASD/SSD in cui si svolgono le relative attività statutarie, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogeneo previste dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, che ha fissato, tra l'altro, limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra fabbricati, **indipendentemente dalla destinazione urbanistica**, in analogia alla norma prevista per gli enti del TS (art. 71, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017), in modo da consentire lo svolgimento delle attività istituzionali presso la propria sede, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali stessi; naturalmente tali attività sono esclusivamente di tipo istituzionale e non hanno carattere produttivo.

L'art. 8 – Assenza di fine di lucro – stabilisce al **comma 1**, che le ASD/SSD devono destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. Pertanto, è vietata – **comma 2** - la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione a soci o associati, lavoratori, collaboratori, amministratori anche nel caso di recesso o di scioglimento individuale del rapporto. Se, però, **comma 3** - le SSD sono costituite in forma di società di capitali o cooperative, è possibile destinare una quota inferiore al 50% degli utili/avanzi di gestione annuali, ad aumento gratuito del capitale sociale nei limiti dell'indice ISTAT, oppure di destinare ai soci un dividendo in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Detta disposizione non si applica agli enti costituiti in forma di società cooperative a mutualità prevalente.

Nelle SSD e cooperative – **comma 4** - è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. Al fine di incoraggiare l'attività di avviamento e di promozione dello sport – **comma 4-bis** -, la quota di cui al comma 3 è aumentata fino all'ottanta per cento per gli enti dilettantistici che gestiscono palestre, piscine e impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari.

L'art. 9 – Attività secondarie e strumentali – prevede che le ASD/SSD possono esercitare anche attività diverse da quella principale – **comma 1** - a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto all'attività istituzionale secondo criteri e limiti che saranno definiti con DPCM o con Decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport.

A tale riguardo, va rilevata l'opportuna integrazione introdotta con l'art. 4 del D. Lgs. n. 163/2022, **all'art. 9, con il comma 1-bis** che **esclude** dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il Decreto di cui sopra, i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché alla gestione di impianti di strutture sportive.

E' stato, poi, inserito con l'art. 1 del D. Lgs. n. 120/2023, **il comma 1-ter**, che stabilisce che il mancato rispetto per **due esercizi consecutivi** dei criteri di cui al comma 1, relativi ai limiti all'esercizio di attività secondarie e strumentali diverse da quella principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RNASD).

L'**art. 10**, peraltro già in vigore dal 1° gennaio 2022, che è rimasto invariato, riguarda il riconoscimento ai fini sportivi con l'iscrizione nel RNASD che comporta la certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da ASD/SSD. Il Dipartimento per lo Sport esercita funzioni ispettive e in caso di violazioni non sanabili o non sanate entro i termini prescritti dal Dipartimento, viene revocata la qualifica di ente dilettantistico.

Il successivo art. 11- Incompatibilità – fa divieto per gli amministratori delle ASD/SSD di ricoprire qualsiasi carica in altre ASD/SSD nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS, riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

L'**art. 12 – Disposizioni tributarie** - ha confermato, con il **comma 1**, la non applicabilità della ritenuta del 4% a titolo d'acconto sui contributi erogati dal CONI, dalle FSN e dagli EPS, alle ASD/SSD, nonché, con il **comma 2** - la assoggettabilità all'imposta di registro in misura fissa degli atti costitutivi e di trasformazione delle ASD/SSD, delle FSN, DSA e degli EPS riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva. E' stato, poi, introdotto, con l'art. 1, comma 6, lett. a), del D. Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023, **il comma 2-bis** che prevede che le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023 sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche e integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente Decreto. Con il **comma 3** - è stata confermata la disposizione recata dall'art. 90, comma 7, della Legge n. 289/2002, che, con presunzione assoluta, definisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità il corrispettivo in denaro o in natura a favore di ASD/SSD **e gruppi scolastici**, fino ad un importo annuo complessivo di 200 mila euro, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante.

CAPO II – Costituzione e affiliazione delle Società Sportive Professionistiche

Gli artt. 13 e 14 sono stati modificati aggiungendo la Federazione Sportiva Paralimpica alla FSN presso la quale devono essere depositati, da parte delle società sportive, l'atto costitutivo e ogni variazione dello statuto o degli Organi amministrativi.

TITOLO III – Persone fisiche – CAPO I – Atleti -

L'**art. 15 – Tesseramento** – definisce – **comma 1** - il tesseramento come atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con un'Associazione o Società Sportiva, con una FSN o DSA o EPS, anche paralimpici.

Il tesserato – **comma 2** - oltre ad avere il diritto di partecipare alle competizioni sportive organizzate dalla Associazione/Società per la quale è tesserato, può ricoprire le cariche dei relativi Organi direttivi ed ha il diritto di partecipare alle assemblee degli Organi consiliari e, nel contempo, - **comma 3** – è tenuto ad

osservare, nell'esercizio della pratica sportiva, le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC, e dalla Federazione Nazionale/Internazionale, DSA o dall'EPS di appartenenza..

L'art. 16 stabilisce norme in materia di **tesseramento dei minori**. La richiesta di tesseramento del minore – **comma 1** - può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale; necessita poi – **comma 2** - l'assenso del minore se questo ha compiuto 14 anni.

I cittadini stranieri – **comma 3** – minori di anni 18, possono essere tesserati, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani, anche se non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, qualora siano iscritti da almeno **un anno** a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano; il tesseramento – **comma 4** - resta valido, dopo il compimento dei diciotto anni, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana.

CAPO II – Tecnici, Dirigenti, Direttori di gara

L'art. 17 stabilisce che rientrano tra i Tecnici gli Istruttori, gli Allenatori, i Maestri e i Selezionatori; i Tecnici e i Dirigenti Sportivi sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC, dalla Federazione Sportiva Internazionale e Nazionale, dalla DSA o dall'EPS di appartenenza.

L'art. 18 – Direttori di gara – stabilisce i compiti e i diritti dei Direttori di gara e prevede che il reclutamento, la formazione e la designazione degli stessi spetta **ad articolazioni interne** delle FSN, delle DSA e degli EPS anche paralimpici, **dotate di autonomia operativa**.

TITOLO IV – Attività di sport che prevedono l'impiego di animali – Gli artt. da 19 a 24 interessano gli sport equestri

TITOLO V - Disposizioni in materia di lavoro sportivo

La nuova disciplina del lavoro sportivo

Con gli **artt. 25 e seguenti** viene completamente rivisitata la disciplina del lavoro sportivo e quella del lavoratore sportivo.

L'art. 25 ha per oggetto la **figura del lavoratore sportivo** e in particolare – **comma 1** – la sua qualificazione; è considerato tale l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il preparatore atletico e il direttore di gara che senza alcuna distinzione di genere e, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel RNASD nonché a favore delle FSN, delle DSA, degli EPS, delle Associazioni Benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e Salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.

Assumono rilevanza le modifiche apportate **al comma 1** dall'art. 13 del D. Lgs. n. 163/2022 e dall'art. 1 del D. Lgs. n. 120/2023, con l'introduzione del secondo periodo che stabilisce che è considerato lavoratore sportivo **ogni altro tesserato, ai sensi dell'art. 15, che svolge verso corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale**. La norma, infatti, esclude dalla nozione di lavoratore sportivo coloro **che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e che prevede l'iscrizione in un apposito Albo/Elenco del relativo ordine professionale**. Pertanto, un commercialista che

presta la sua attività presso una ASD/SSD non gode dello *status* di lavoratore sportivo, dal momento che per la sua attività professionale deve essere iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti.

Con il **comma 1-ter** è previsto che le mansioni necessarie, oltre quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento dell'attività sportiva, sono approvate con Decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Dipartimento per lo Sport tiene l'elenco delle mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle FSN e delle DSA, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento di attività sportive. Le mansioni stesse sono comunicate al Dipartimento per lo Sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente;

L'attività di lavoro sportivo – **comma 2** - può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, **anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative** ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3 del Codice di Procedura Civile. **Con il comma 3-bis è stata inserita la possibilità per le ASD/SSD, le FSN, le DSA e gli EPS, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.A. di avvalersi, secondo il regime ordinario, di prestatoti di lavoro occasionali secondo la normativa vigente.**

Ai rapporti di lavoro sportivo – comma 5 - si applica la disciplina dei rapporti di lavoro dell'impresa incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

Una particolare attenzione è stata riservata, con l'art. 1, comma 17, punto 2, lett. d), del D. Lgs. n.120 del 29 agosto 2023, ai lavoratori dipendenti delle **Amministrazioni Pubbliche** che – **novello comma 6 dell'art. 25** - possono prestare in qualità di **volontari** la propria attività nell'ambito delle ASD/SSD, delle FSN, delle DSA, delle Associazioni Benemerite e degli EPS, anche paralimpici, del CONI, del CIP e della Società Sport e Salute S.p.A., fuori dell'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ad essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei **volontari** di cui al successivo art. 29, comma 2 (*le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario e possibilità di autocertificare le spese sostenute nel limite di 150,00 euro annui*). Qualora, però, l'attività dei soggetti in argomento rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente Decreto, e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa attività può essere svolta solo con l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine è introdotto il regime del **silenzio/assenso e l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata**. All'attività sportiva dei soggetti in argomento, in tal caso, si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui ai successivi artt. 35, commi 2, 8-bis e 8-ter, e 36, comma 6.

I soggetti di cui al presente articolo che prestano la loro attività **sia come volontari che come lavoratori sportivi** possono, inoltre, ricevere premi e borse di studio erogate dal CONI e dagli altri soggetti ai quali forniscono le proprie prestazioni sportive che saranno assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 20% ai sensi dell'art. 30, comma 3, del DPR n. 600/1973.

E' stata poi introdotta, con l'art. 1, comma 17, punto 2, lett. e), del D. Lgs. n. 120/2023, una novità – **comma 6-bis** – prevedendo che in relazione alle singole prestazioni dei Direttori di gara e dei soggetti operanti nel settore dilettantistico che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive sia riguardo al rispetto delle regole sia riguardo alla rilevazione dei tempi e distanze, sia sufficiente una comunicazione o designazione da parte della FSN o della DSA o dell'EPS anche paralimpici, non risultando, quindi, necessaria la stipula di un contratto di lavoro.

Tali soggetti potranno ricevere rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, **nei limiti dell'art. 29, comma 2**, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle FSN, dalle DSA, dagli EPS, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla Società Sport e Salute

S.p.a. Alle prestazioni dei Direttori di gara che operano nel **nell'area del professionismo** non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'art. 36, comma 6, che prevede che fino a 15.000,00 euro annui l'importo percepito non concorre alla determinazione del reddito.

Il successivo comma 6-ter, anch'esso introdotto con l'art. 1, comma 17, punto 2, lett. e), del D. Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023, prevede, poi, che relativamente ai soggetti indicati nel precedente comma *6-bis*, le comunicazioni al Centro per l'Impiego siano effettuate dalla FSN o DSA o EPS competente, direttamente dalle proprie affiliate, per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare. Entro 10 giorni dalle singole manifestazioni, la FSN o la DSA o l'EPS competente, anche paralimpici, o il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.A., provvede, direttamente dalle proprie affiliate, alla comunicazione all'interno del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti, rendendo tale comunicazione disponibile all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, all'INPS e all'INAIL in tempo reale. Sempre con riferimento ai soggetti di cui al comma *6-bis*, l'iscrizione nel Libro Unico del Lavoro - **LUL** – può aver luogo alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i 30 giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

Gli artt. 26 e 27 regolano il rapporto di lavoro subordinato che attiene al **settore professionistico**.

L'art. 28 disciplina il rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo ed è stato introdotto, sostituendo il precedente testo, con l'art 16 del D. Lgs. n. 163/2022.

Nell'area dello sport dilettantistico – **comma 2 - il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa (coccoco)**, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) La durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le **ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive** (*la modifica della precedente norma che prevedeva 18 ore settimanali è intervenuta con l'art. 1, comma 20. del D. Lgs. n. 120 2023*);
- b) Le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle FSN, delle DSA e degli EPS.

Le ASD/SSD, nonché la FSN, la DSA, l'EPS, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.A., destinatarie delle prestazioni sportive sono tenute – **comma 3** - a comunicare al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo; la comunicazione equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al Centro per l'Impiego e deve essere resa disponibile a INPS, e INAIL in tempo reale. Inoltre, è messa a disposizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al Centro per l'Impiego. Si ricorda che se la comunicazione non viene tempestivamente inviata, il lavoro viene considerato **"in nero"** con relativa maxi-sanzione. *E' stato soppresso l'ultimo periodo del comma 3, che prevedeva che non sono soggetti ad obbligo di comunicazione i compensi non imponibili ai fini fiscali e previdenziali.*

Se trattasi di rapporto di cococo, - **comma 4** - l'obbligo di tenuta del LUL – Libro Unico del Lavoro – può essere adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del RNASD. Qualora il compenso annuale **non superi l'importo di euro 15 mila, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.**

Con l'art. 1, comma 20, lett. d), del D. Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023, è stato introdotto il comma 5, che stabilisce che con DPCM o con Decreto dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, **entro il 1° luglio 2023**, sono individuati le

disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al precedente **comma 3, ed entro il 31 ottobre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti di cui al comma 4.**

Con riguardo gli adempimenti di cui al **comma 3**, le comunicazioni attraverso il RNASD sono effettuate nel rispetto dell'art. 9-bis, commi 2 e 2-bis del D. L. 1° ottobre 1996, n. 510 – Legge n. 608, del 28 novembre 1996 – **entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro.** Con riguardo agli adempimenti di cui al **comma 4**, l'iscrizione nel LUL può avvenire in unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. **E' importante sottolineare che, come previsto con l'ultimo periodo del comma 5, in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023 possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.**

Art. 28-bis - E' stato, poi, introdotto, con l'art. 1, comma 21, del D. Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023, l'art. 28-bis, che reca disposizioni relative al rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici.

Dal 1° gennaio 2024, - comma 1 - agli atleti aventi lo status di lavoratori dipendenti del settore pubblico o del settore privato che rientrino nella categoria del più alto livello tecnico-agonistico, riferito alle discipline sportive e specialità inserite nel programma ufficiale dei Giochi Paralimpici e dei Giochi Olimpici silenziosi, che svolgano attività di preparazione, finalizzata alla partecipazione ad eventi sportivi, previa convocazione ufficiale da parte della FSN di appartenenza, **è garantito** il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, mediante l'autorizzazione da rendere da parte del datore di lavoro a seguito di apposita comunicazione di attivazione del CIP, relativamente al numero di giornate di cui fruire e che il datore di lavoro è tenuto a consentire, nei limiti di 90 giorni l'anno e di massimo trenta giorni continuativi.

In conseguenza, a **partire dall'anno 2024, - comma 2 - ai datori di lavoro degli atleti di cui al comma 1, che ne facciano richiesta, è rimborsato l'equivalente del trattamento economico e previdenziale versato.** Le richieste di rimborso verificate sono ammissibili e soddisfatte fino massimo complessivo di un milione di euro.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atleti paralimpici in servizio presso i Gruppi Sportivi Militari e i Gruppi Sportivi dei Corpi Civili dello Stato, limitatamente all'attività istituzionale.

Art. 29 – Prestazioni sportive dei volontari – stabilisce – comma 1 - che le ASD/SSD, le FSN, le DSA e gli EPS, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.A. possono avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di **volontari** che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e **gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti**, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Le prestazioni sportive dei volontari – **comma 2 - non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. L'art. 1, punto 22, lett. a) del D. Lgs. n. 120/2023, ha introdotto il comma 2-bis che prevede che le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione purchè non superino l'importo di 150,00 euro mensili e l'Organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Detti importi non concorrono a formare il reddito del percipiente –**

Non sono considerate prestazioni sportive di volontariato le attività fornite gratuitamente dai componenti degli Organi di amministrazione di ASD/SSD.

Le prestazioni sportive dei volontari sono **incompatibili – comma 3** -con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari **devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi (comma 4).**

Art. 30 – Formazione di giovani atleti –

Il **comma 1** disciplina in merito alla formazione dei giovani atleti ed alla possibilità **da parte delle Società e Associazioni Dilettantistiche e delle Società Professionistiche** di stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

In relazione all'apprendistato, il limite di età minimo è fissato a 14 anni – comma 1-bis. Il successivo comma 3 prevede che al termine del periodo di apprendistato fissato da contratto, questo si risolve automaticamente. La Società o Associazione Sportiva che stipuli con il giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a quest'ultimo, è tenuta a corrispondere il premio di cui al successivo art. 31, comma 2, in favore della Società o Associazione presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attività sportiva dilettantistica amatoriale o giovanile. **Per le Società Professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, - comma 7-bis - il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo restando il limite massimo di 23 anni.**

L'art. 31- comma 1 - prevede l'abolizione del vincolo sportivo.

In tale materia, come noto, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha introdotto le conseguenti modifiche regolamentari che hanno recepito anche il contenuto dell'art. 41 del D. L. n. 75 del 22 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 112, del 10 agosto 2023. Tali modifiche sono state pubblicate nei comunicati F.I.G.C. n. 232/A del 28 giugno 2023 e n. 59/A del 4 agosto 2023, integralmente riportati dalla Lega Nazionale Dilettanti con propri comunicati ufficiali rispettivamente n. 443 del 28 giugno 2023 e n. 83 del 4 agosto 2023.

Art. 32 – Controlli sanitari dei lavoratori sportivi – E' rilevata, **comma 1**, la necessità di svolgere i controlli sanitari dei lavoratori sportivi secondo disposizioni stabilite con DPCM o con Decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport di concerto con il Ministro della Salute. E' prevista – **comma 2** - possibilmente l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascun lavoratore sportivo. Le FSN e le DSA potranno stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda. Per i soggetti **diversi dai lavoratori sportivi – comma 6-bis** - restano fermi i criteri tecnici generali fissati per la tutela dell'attività sportiva agonistica nonché le disposizioni relative allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica.

Con l'**art. 33, comma 1**, sono individuate le disposizioni ordinamentali in materia di **tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurazione economica di malattia e di maternità, di assicurazione sociale per l'impiego**. Ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela delle malattie, infortuni, gravidanza, maternità, genitorialità e disoccupazione.

Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori a cinquemila euro si applicano – comma 1, ultimo periodo aggiunto - le disposizioni dell'art 21, comma 2, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede, tra l'altro per i lavoratori autonomi, *la sorveglianza sanitaria* consistente tra l'altro in visite mediche, accertamenti, ecc., a cura e spese del datore di lavoro.

Particolare attenzione è posta – **commi 6 e 7** - alla **sicurezza dei minori** in attività lavorative di carattere sportivo tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi. Ai minori si applica la normativa di attuazione della Direttiva Europea 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. La nomina del responsabile della protezione dei minori – **comma 7** - è comunicata all'ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.

L'art. 34 – Assicurazione contro gli infortuni - dispone che, - **comma 1** – per i lavoratori sportivi subordinati dipendenti, ai fini della determinazione del **premio assicurativo**, con Decreto del Ministro del Lavoro, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e con l'Autorità delegata per lo sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari. *Pertanto, il DPCM che stabilirà le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo, dovrà tenere conto anche dei rischi già coperti con l'assicurazione che viene attivata all'atto del tesseramento, contenendo, quindi, l'aliquota applicabile. Si ricorda che l'art. 51 in argomento prevede che sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici delle FSN, delle DSA e degli EPS. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.*

Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di cococo – comma 3 -, nel testo modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b), del D. Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023, - si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 51 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e nei relativi provvedimenti attuativi.

Per gli sportivi dilettanti che svolgono attività sportiva come volontari – comma 4 – rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista dal medesimo art. 51, e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a quanto previsto all'art. 29, comma 4. Ne consegue che per i lavoratori sportivi titolari di contratto di cococo e per i volontari l'obbligo assicurativo è quello di cui all'art. 51 della Legge n. 289/2002, sopra riportato, oltre a quanto previsto dall'art. 29, comma 4, che richiama l'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

L'art. 35, riconoscendo il diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale dei lavoratori sportivi, reca disposizioni in materia di **trattamento pensionistico**. Il **comma 1** prevede che i lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensioni Sportivi Professionisti gestito dall'INPS che assume la denominazione di "Fondo Pensioni dei Lavoratori Sportivi". Ricorrendone i presupposti, al Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di cococo, operanti nei settori professionistici.

Nell'area del dilettantismo - **comma 2** - i lavoratori sportivi titolari di contratto di cococo o che svolgono prestazioni autonome hanno diritto **all'assicurazione previdenziale e assistenziale e sono iscritti alla Gestione Separata INPS della quale si applicano le relative norme**. Per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata che sono assicurati presso altre forme obbligatorie – **comma 6** -, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **24%**, mentre per coloro che non sono assicurati presso altre forme obbligatorie – **comma 7** - l'aliquota è stabilita in misura pari al **25%**. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione Separata.

Per i lavoratori sportivi, titolari di contratto di cococo che svolgono prestazioni autonome di cui all'art. 53 TUIR, - **comma 8** - che non sono assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa quota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita nella

misura del 25%. Per gli stessi lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione Separata INPS Pensionistica

Per effetto del comma 8-bis, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono calcolate sulla parte del compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.

Fino al 31 dicembre 2027 – comma 8-ter - la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo e l'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di cococo, l'adempimento della comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi – comma 8-quinquies – può essere assolto mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Con il comma 28, lett. c), dell'art. 1 del D. Lgs. n. 120/2023, sono stati introdotti i commi da 8-sexies a 8-undicies. Il comma 8-sexies prevede che per le ASD/SSD iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio di cui al presente comma, hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura non superiori complessivamente ad euro 100.000,00, è riconosciuto un contributo commisurato ai contributi previdenziali, per i quali l'obbligo di denuncia o di versamento grava sulle predette ASD/SSD, versati sui compensi dei lavoratori sportivi di cui al comma 2, titolari di contratti di cococo, erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre. Il contributo di cui al presente comma, nei limiti di spesa di cui al comma 8-decies, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento UE. Il comma 8-septies prevede che con DPCM o con Decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, sono stabilite le modalità e i termini di concessione o di revoca del contributo.

Il comma 8-octies stabilisce che le Società beneficiarie del contributo pubblicano nel RNASD l'importo del contributo ricevuto. La cancellazione dal Registro comporta la decadenza dal contributo e il recupero dello stesso. Il successivo comma 8-novies prevede che il contributo non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP.

L'art. 36 riguarda il trattamento tributario dei compensi ai lavoratori sportivi nell'area del dilettantismo.

Comma 1 – L'indennità di fine rapporto è soggetta a tassazione separata.

Comma 2 – Per quanto non regolato dal Decreto, è fatta salva l'applicazione del TUIR.

Comma 3 -Per l'attività relativa alla cessione dei contratti si osservano le disposizioni del DPR n. 633/1972 – IVA – Per le ASD/SSD senza fine di lucro resta ferma l'agevolazione del terzo comma dell'art. 148 TUIR.

Comma 4 -Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, di cui all'art 31, comma 2, sono equiparate alle operazioni esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633/1972. Se il premio è percepito da ASD/SSD senza fine di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla Legge n. 398 del 16 dicembre 1991, il premio medesimo non concorre alla determinazione del reddito di tali enti; ai fini IVA le medesime ASD/SSD che fruiscono del trattamento agevolativo previsto dalla Legge n. 398/1991, potranno emettere fattura in esenzione IVA indicando la norma esonerativa (art. 15 L. n. 81/91 e art. 36, comma 4 D. Lgs. n. 36/2021 e successive modificazioni).

I commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater sono stati introdotti con l'art. 24 del D. Lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022, che ha abrogato i commi 5 e 7 del D. Lgs. n.36/2021.

Il comma 6 dell'art. 36 in argomento stabilisce che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000,00 euro. Con l'art. 1 – punto 29 - del D. Lgs. n. 120/2023, è stato introdotto un secondo periodo al

comma 6 che prevede che i compensi per collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo non concorrono fino all'importo di 85.000,00 euro alla determinazione della base imponibile ai fini IRAP.

Va qui segnalata la norma transitoria recata dal successivo **art. 51, comma 1-bis**, che stabilisce che per i lavoratori in argomento che nel **periodo d'imposta 2023** percepiscono sia compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, **nonché compensi** assoggettati ad imposta ai sensi dell'art. 36, comma 6, **l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di 15.000,00 euro.**

Comma 6-bis -All'atto del pagamento il lavoratore sportivo deve rilasciare **autocertificazione** attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive rese nell'anno solare.

Comma 6-ter – Nel settore professionistico, le retribuzioni corrisposte ad atleti/e di età inferiore a 23 anni non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo massimo di 15.000,00 euro annui. In caso di superamento di detto limite, l'importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Quanto sopra è applicabile, per ciò che riguarda gli sport di squadra, alle Società Sportive **Professionistiche** il cui fatturato nella stagione precedente a quello di applicazione della presente norma non sia stato superiore a 5 milioni di euro.

6-quater – Le somme versate agli atleti e tecnici nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali nelle manifestazioni nazionali/internazionali, da parte del CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, ASD/SSD, sono inquadrate come premi ai sensi dell'art. 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973 e, quindi, sono assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta IRPEF nella misura del 20%.

Art. 37 – Rapporti di cococo di carattere amministrativo-gestionale

L'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di ASD/SSD, FSN, DSA, EPS, anche paralimpici, può essere - **comma 1** - oggetto di collaborazione ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, del Codice di Procedura Civile (*rapporto di collaborazione che si concretizza in una prestazione di opera continuativa e coordinata anche se non a carattere subordinato che prevede la collaborazione organizzata autonomamente dal lavoratore*). Con il comma 30 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 120/2023, è stato inserito, dopo il primo periodo del comma 1, **un periodo con il quale è stabilito che non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in Albi o Elenchi tenuti dai rispettivi Ordini Professionali.**

Ai rapporti di collaborazione si applica - **comma 2** - la disciplina dell'obbligo assicurativo e ai lavoratori sportivi – **comma 3** – titolari di contratto di cococo, si applica **esclusivamente** la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 51 della Legge n. 289 del 22 dicembre 2002 e nei relativi provvedimenti attuativi.

Per quanto riguarda gli adempimenti previdenziali e fiscali, - **comma 4** - l'attività dei soggetti in argomento è regolata, **ai fini previdenziali** dall'art. 35, commi 2, 6 e 7, 8-bis e 8-ter (*l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa quota aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui e fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo*) e, **ai fini tributari**, quale che sia la tipologia, dall'art. 36, comma 6 (*i compensi non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000,00 euro.*

Si riassume di seguito, sinteticamente la disciplina del lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, che entra in vigore con il 1° luglio 2023, e che distingue i soggetti che prestano attività sportiva in: **lavoratore sportivo e volontario.**

A) Il lavoratore sportivo è colui/colei – atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara, **e ogni altro tesserato che svolge verso corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale** - che, in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato con una ASD/SSD, percepisce un compenso dalla medesima ASD/SSD per la quale è tesserato, quando la durata delle prestazioni oggetto del contratto, che risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo in osservanza dei regolamenti federali, non supera le **ventiquattro** ore settimanali con esclusione del tempo dedicato alle manifestazioni sportive. La ASD/SSD destinataria delle prestazioni deve comunicare al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche – RNASD - i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro e la comunicazione deve essere resa disponibile a INPS e INAIL. L'obbligo di tenuta del LUL è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione nel RNASD. Nel caso in cui il compenso annuale non supera i 15.000,00 euro non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

Il trattamento previdenziale e tributario varia a seconda dell'entità del compenso.

Ai lavoratori sportivi titolari di contratto di cococo si applica **esclusivamente** la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 51 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e nei relativi provvedimenti attuativi. L'art. 51 stabilisce che a decorrere dal 2005 sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti dirigenti e tecnici alle Federazioni Sportive Nazionali, alla DSA e agli EPS. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive dai quali sia derivata la morte o una invalidità permanente. **Ne consegue che non va applicata la ritenuta INAIL che, invece, andrà applicata sui compensi ai cococo amministrativi-gestionali.**

Se il compenso annuo **non supera i 5.000,00 euro** non si applicano l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva e l'importo non costituisce base imponibile ai fini IRPEF; pertanto, la ASD/SSD **non deve applicare alcuna ritenuta al compenso erogato.**

Se il compenso **supera i 5.000,00 euro ma non supera i 15.000,00 euro annui**, la ASD/SSD erogante deve applicare le ritenute pensionistiche e previdenziali con l'aliquota del 24 o del 25% calcolata, però, fino al 31 dicembre 2027, sul 50% dell'imponibile contributivo, mentre **non** deve applicare alcuna ritenuta ai fini IRPEF.

Se il compenso **supera i 15.000,00 euro annui** la ASD/SSD erogante deve applicare le ritenute ai fini pensionistici e previdenziali e la ritenuta a **titolo d'acconto IRPEF+ addizionali regionali e comunali sulla parte del compenso eccedente i 15.000,00 euro annui. La ritenuta d'acconto IRPEF, dal momento che è stata abrogato il regime di favore per i compensi ai dilettanti che prevedeva, tra l'altro, l'applicazione della ritenuta d'acconto IRPEF ai compensi stessi con l'aliquota del primo scaglione di reddito (23%), dovrà essere quella prevista per i redditi cococo che sono assimilati a quelli di lavoro dipendente; pertanto, la ritenuta IRPEF dovrà essere calcolata sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito. Se trattasi, invece, di lavoro autonomo, dovrà essere applicata la ritenuta d'acconto IRPEF del 20%.**

In caso di erogazione di **premi** per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni quali componenti delle squadre nazionali, va applicata la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del **20%** (art. 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973).

Rimborsi spese a piè di lista – I rimborsi documentati, ivi incluse le indennità chilometriche in base alle Tabelle ACI, per trasferte effettuate fuori del Comune di residenza del percipiente **sono esclusi** da qualsiasi tipo di tassazione. Di contro, i rimborsi spese forfettari sono da considerarsi alla stregua dei compensi tassabili come sopra riportato.

Il cococo sportivo, alla percezione del compenso, deve rilasciare dichiarazione dalla quale risulti l'ammontare dei compensi percepiti esenti da imposte sui redditi per prestazioni ai sensi dell'art. 67, comma

1, lett. m), del TUIR, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2023 e, a far data dal 1° luglio 2023 fino alla data di ricezione del compenso, per un importo complessivo pari ad euro..... . Stessa dichiarazione deve essere rilasciata ai fini previdenziali.

B) - Il volontario è colui o colei che svolge attività sportiva dilettantistica a favore di ASD/SSD senza percepire alcun compenso, a titolo gratuito, personale e spontaneo senza fini di lucro, neanche indiretti. Per tali prestazioni – art. 25, comma 6 - i possono essere rimborsate **esclusivamente** le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate **fuori** del territorio comunale di residenza del percipiente. I rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Le spese sostenute dal **volontario che non superino i 150,00 euro mensili** possono essere rimborsate anche a fronte di **autocertificazione** e non concorrono a formare il reddito del percipiente.

I **volontari** devono essere assicurati per la responsabilità civile verso terzi e rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 51 della Legge n. 289/2002 (obbligo assicurativo che comprende i casi di infortunio avvenuto in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente).

Si ricorda che i pagamenti devono essere eseguiti con strumenti tracciabili (bonifico bancario, assegni, ecc.).

C) – Rapporti di cococo di carattere amministrativo-gestionale

Il rapporto deve prevedere una prestazione di **mero carattere amministrativo** nel senso letterale della parola, e gestionale. Circa quest'ultima qualifica, è da considerare quanto a suo tempo l'Agenzia delle Entrate - Circolare n. 34/E del 26 marzo 2001 – ebbe a precisare in merito al regime agevolativo previsto per i compensi ai dilettanti, di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, riguardo all'art. 37 della Legge n. 342/2000. Secondo l'Agenzia – con la locuzione “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” andavano ricondotti nel regime agevolativo anche i compensi corrisposti ai soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione, ivi compresi coloro che nell'ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell'Associazione – dirigenti - di norma presenziano all'evento sportivo consentendone il regolare svolgimento. Tali soggetti sostanzialmente non hanno la “gestione” concreta dell'ente sportivo dilettantistico e, conseguentemente, dovrebbero essere considerati titolari di contratto cococo di lavoro sportivo assoggettati alla disciplina di cui al precedente punto A).

Diversa è la situazione di coloro che professionalmente svolgono attività amministrativa-gestionale e sono iscritti in Albi Professionali. La norma li esclude espressamente e tassativamente da qualsiasi tipo di agevolazione.

D) Dipendenti pubblici

Come previsto con il comma 6 dell'art. 25, così come sostituito dall'art. 1, comma 17, punto 2), lett. d) del D. Lgs. n. 120/2023, i dipendenti pubblici possono prestare la loro attività nell'ambito del dilettantismo sportivo in qualità di volontari e, come tali, ad essi si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 29 come riportato nel precedente punto B). Qualora, invece, l'attività di detti soggetti rientri nell'ambito del lavoro sportivo (atleti, tecnici, direttori sportivi, tesserati, ecc.) e preveda il versamento di un corrispettivo, previa autorizzazione dell'Amministrazione da cui dipendono, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 35, commi 2, 8-bis 8-ter e 36, comma 6 sopra illustrati.

E) – Lavoratori occasionali

Con l'art. 1, comma 17, lett. c), del D. Lgs. n. 120/2023, è stato inserito all'art. 25, il comma 3-bis che prevede la possibilità per le ASD/SSD, le FSN, le DSA e gli EPS di avvalersi di prestatori di lavoro occasionale per i quali, ovviamente, si applica la disciplina prevista dalla normativa vigente.

*E' stato inserito, con l'art. 1, comma 39, del D. Lgs. n. 120/2023, l'art. 50-bis, che prevede la costituzione di un **Comitato Permanente** composto dal Dipartimento per lo Sport, CONI e CIP, con il compito di favorire la migliore conoscenza e attuazione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo, promuovendo iniziative coordinate anche con i soggetti dell'ordinamento sportivo; inoltre dovrà effettuare un costante monitoraggio della corretta applicazione della normativa ed esaminare le problematiche connesse facendosi promotore di eventuali iniziative correttive e migliorative.*

L'art. 38 delinea l'area del dilettantismo e del professionismo.

*Il **comma 1** stabilisce che l'area del professionismo è composta da Società che svolgono attività sportiva con finalità lucrative mentre l'area del dilettantismo – **comma 1-bis** – comprende le Associazioni e le Società, inclusi gli Enti del Terzo Settore che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzione tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.*

*Il **comma 1-ter** prevede che agli Enti del Terzo Settore che svolgono, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al RNASD, si applicano le disposizioni previste per le ASD/SSD limitatamente all'attività sportiva esercitata.*

CAPO II -Disposizioni a sostegno delle donne nello sport

Gli artt. 39 e 40 non hanno subito modifiche significative. Con l'art. 39 è stato istituito il Fondo per il passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili, e con l'art. 40 sono state dettate norme che assicurano la parità di genere.

CAPO III – Ulteriori disposizioni in materia di laureati in scienze motorie

Sono state parzialmente modificate le disposizioni recate **dall'art. 41** prevedendo l'attività del chinesologo, e **dell'art. 42** che disciplina l'assistenza nelle attività motorie e sportive.

Con il Titolo VI – Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi Civili dello Stato, sono stati modificati gli artt. **da 43 a 50** con l'inserimento, tra i destinatari, dei tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP.

Con l'art. 1, punto 30, del D. Lgs. n. 120/2023, è stato inserito l'art. 50-bis, istitutivo dell'Osservatorio Nazionale sul Lavoro Sportivo.

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sport, è istituito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, l'Osservatorio Nazionale sul Lavoro Sportivo, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) promuovere iniziative coordinate anche con i soggetti dell'ordinamento sportivo per la migliore conoscenza e applicazione delle norme contenute nel Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;**
- b) effettuare un costante monitoraggio della corretta applicazione della normativa sopra citata, acquisendo ogni utile informazione dai soggetti dell'ordinamento sportivo;**
- c) esaminare le problematiche connesse all'entrata in vigore della normativa sopra richiamata e farsi promotore di eventuali iniziative correttive o migliorative;**
- d) pubblicare un rapporto annuale sulla situazione del lavoro sportivo in ambito nazionale.**

Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati alla problematica del lavoro sportivo e alla sua applicazione. Ai Componenti dell'Osservatorio non spettano compensi né rimborsi spese, né emolumenti comunque denominati.

TITOLO VII – Disposizioni finali

Art. 51 – Norme transitorie

1. Le di1. Le disposizioni del presente Decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano dal 1° luglio 2024 (*tale ultima disposizione è stata aggiunta con l'art. 16, comma 1, lett. a, del Decreto Milleproroghe*).

1-bis. Per i lavoratori sportivi nell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del presente Decreto, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000,00.

2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) all'art. 17, comma 1, lettera f), le parole «indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi del settimo comma dell'art. 4 della Legge 23 marzo 1981, n. n. 91» sono sostituite da «indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n.n. 36;

b) la lettera a), del comma 2 dell'art. 53, è sostituita dalla seguente: “a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del Decreto Legislativo 28 febbraio, n. 36”

c) il comma 3 dell'articolo 53 è soppresso.

3. All'articolo 2, comma 2, lett. d, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n.81, le parole “dall'art.90 della Legge n.289/2002” sono sostituite dalle seguenti: “dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n.36”.

Art. 52 - Abrogazioni

1. A decorrere dal 1° luglio 2023 sono abrogati:

a) la Legge 14 giugno 1973, n. 366;

b) la Legge 23 marzo 1981, n. 91;

c) l'articolo 6 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

d-bis) l'articolo 3 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398;

d-ter) l'articolo 25, comma 1, della Legge 13 maggio 1999, n. 133.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Decreto sono abrogati:

- a) l'articolo 90, commi 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19, 23, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- b) la Legge 20 gennaio 2016, n. 12;
- c) l'articolo 1, comma 369, ultimo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- d) l'articolo 12-bis del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

È abrogata, in sostanza, la previgente disciplina fiscale che regolava i compensi ai dilettanti.

2-bis. All'articolo 67, primo comma, lett. m, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da "e quelli erogati" a "associazioni sportive dilettantistiche" sono soppresse a decorrere dal 1° luglio 2023.

È abrogata la normativa che prevedeva che i compensi ai dilettanti erano da considerarsi redditi diversi.

2-ter. All'art.3, comma 1, lett. e, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.111, le parole: "riconosciuti ai fini sportivi dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano" sono sostituite dalle seguenti:" iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche".